

Sovraindeb n. 46/2025



Tribunale di Tribunale Ordinario di Sassari

Sezione Fallimentare Ufficio di Sassari

Sovraindebitamento [REDACTED] (n. 46/2025)

Giudice delegato: dott. Giovanna Maria Mossa

DECRETO DI PUBBLICAZIONE PROPOSTA E PIANO

(ART 70 CCII)

Il Giudice delegato

Premesso che, con ricorso depositato in data 11.7.2025, [REDACTED] esponeva di versare in una situazione di sovraindebitamento;

di essere consumatore non svolgendo attività imprenditoriale o commerciale;

di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste per il caso di insolvenza;

di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione negoziata della crisi e di non essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;

di non aver cagionato il sovraindebitamento con dolo o colpa;

di non aver subito, per cause imputabili al medesimo, nessuno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Dichiarava di non essere titolare di azioni e/o partecipazioni, e di non godere di altri proventi economici diversi dal reddito da lavoro dipendente;

di non aver posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio a titolo gratuito e/o a titolo oneroso di beni.

Allegava di essere coniugato in regime di separazione dei beni con [REDACTED] e di aver una figlia nata il [REDACTED];

di essere dipendente, a tempo indeterminato, del Ministero della Difesa inquadrato come Graduato Aiutante in Servizio Permanente in forza presso il 45° Reparto Comando Supporti Tattici Legio (Via Carlo Felice presso Caserma Gonzaga), e di percepire un reddito complessivo annuo lordo di euro 31.443.

Precisava che il coniuge era privo di occupazione stabile e percepiva la retribuzione mensile di euro 110/120 mensili quale assistente domiciliare.

Il ricorrente esponeva inoltre di essere proprietario dell'immobile sito in Ittiri Via C [REDACTED] sul quale gravava ipoteca a garanzia del mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B.;

di aver contratto, in data 16.10.2009, un mutuo fondiario con Barclays Bank PLC per la complessiva somma di € 135.000,00 per l'acquisto della casa di civile abitazione sopra descritta;

di aver contratto una serie di successivi finanziamenti al fine di consentire l'estinzione del mutuo fondiario divenuto eccessivamente oneroso in esito all'aumento dei tassi.

Sosteneva che il sovraindebitamento era riconducibile anche all'insorgere di gravi patologie che avevano costretto Nieddu ad assentarsi dal lavoro e a ricorrere a cure costose.

Tutto ciò premesso proponeva la ristrutturazione alle seguenti condizioni:

il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili dell'OCC Avv. Riccardo Carmelita;

il pagamento in prededucazione del credito dell'Avv. [REDACTED];

il pagamento integrale del residuo mutuo verso Intesa Sanpaolo S.p.A attraverso il piano rateale originario, ai sensi del comma 5° dell'art. 67 CCII;

il pagamento integrale della somma pari ad € 608,29, a favore di GAXA S.p.A.;

il pagamento integrale della somma di € 593,00 a favore di Comune di Ittiri;

il pagamento parziale di tutti gli altri intermediari finanziari.

Per un importo complessivo di € 12.000,00 ivi comprese le spese della presente procedura e quelle relative all'istanza per la nomina dell'OCC.

Il piano doveva avere una durata di 5 anni, per un totale di 60 rate mensili da 200 euro ciascuna.

Prevedeva inoltre il pagamento della somma concessa a mutuo secondo il piano di ammortamento originario ai sensi del comma 5° dell'art. 67 CCII e a tal fine precisava che il pagamento del mutuo era stato regolare fino al momento di apertura della procedura.

Concludeva chiedendo l'emissione del decreto ex art 70 CCII con sospensione della procedura esecutiva R.G. 1250/2024 nanti il Tribunale di Sassari promossa da Compass Banca S.p.A.

Il professionista nominato attestava la proposta previa verifica della fattibilità e della convenienza per i creditori rispetto ad una procedura liquidatoria.

Precisava che, considerato il reddito familiare pari ad euro 31.443 lordi annui; rilevato che la spesa mensile per il sostentamento della famiglia era pari ad euro 1.068,82 pari ad euro 13.894,66 annui e che alla somma detta doveva essere aggiunta la rata del mutuo fondiario per cui si prevedeva il pagamento alla scadenza ai sensi dell'art 67 co 5 CCII.

Sul punto la proposta chiariva che l'art 67 co 5 ccii poteva trovare applicazione in quanto il ricorrente aveva sempre provveduto al regolare pagamento del debito.

Quanto ai debiti contratti di finanziamento il professionista eccepiva la mancata verifica del merito creditizio e precisava che il credito dell'avvto Lecis doveva essere riconosciuto in prededuzione in misura del 75% e in privilegio art 2751 bis n 2 cc per la restante quota.

Ritenuto dunque che, allo stato, non esistono elementi ostativi all'ammissione della domanda tenuto conto della precisazione con riferimento alla prededuzione parziale del compenso dell'avvto [REDACTED]

visti gli artt 69 e 70 CCII dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che l'OCC ne dia comunicazione a tutti i creditori nel termine di giorni trenta.

Visto l'art 70 co 4 CCII ritenuto necessario adottare misure che garantiscano la conservazione dell'integrità del patrimonio, dispone la sospensione delle procedure esecutive individuali in essere contro il signor [REDACTED], procedura esecutiva immobiliare con RGE n. 1250/2024 nati il Tribunale di Sassari;
vieta le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori;
vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda all'OCC per gli adempimenti di legge.

Sassari 22.7.2025

Il giudice delegato

Giovanna Maria Mossa